

(N. 560)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1954

Nuove tabelle organiche del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'esercizio 1938-1939 l'Amministrazione dei monopoli di Stato produceva una media mensile di chilogrammi 1.600.000 di sigarette. Tale produzione è attualmente salita a circa chilogrammi 2.800.000 ed è in continuo aumento sotto la spinta del progressivo incremento dei consumi.

Si limita il riferimento alla sola produzione delle sigarette e non a quella dei sigari o trinciati, perchè è in detto settore che occorrono i macchinari più complessi che necessitano, per il funzionamento e per la manutenzione, di operai elettricisti e meccanici specializzati.

Tale necessità di personale specializzato è dovuta non solo alla maggior mole dei macchinari necessari per il confezionamento ed impacchettamento delle sigarette, ma anche

al fatto che l'Amministrazione, in questo settore, ha completamente trasformato tutto il ciclo di produzione per ottenere prodotti migliori ed a minor costo. A tale fine sono stati installati perfezionatissimi impianti di inumidimento, scioglimento, miscelatura, depolverizzazione, scostolatura, essiccamento e trinciatura della materia, in modo da assicurare una miscela perfetta dal lato tecnico ed igienico, risparmiando un'enorme quantità di lavoro manuale e di tempo.

La coltivazione dei tabacchi, per la quale sono anche necessari operai specializzati per le operazioni di rilevazione, controllo, ecc., occupava nel 1938 una superficie di ha. 31.258 con una produzione di quintali 374.553, mentre attualmente la superficie coltivata è di ettari 53.005 con una produzione di quintali 639.000.

Nel settore dei sali sono ormai costruiti o prossimi ad entrare in funzione colossali impianti per lo scarico ed il carico del prodotto direttamente nelle stive delle navi ed altri per la produzione ed impacchettamento di sali macinati e depurati, messi in vendita in luogo del sale comune.

Ebbene, ora l'Amministrazione, dopo aver provveduto alla costruzione di tutti i suddetti impianti, che per la loro modernità e razionalità sono oggetto di continue visite da parte di esperti stranieri, si trova nell'assurda situazione di non poterli far funzionare per mancanza di operai specializzati o di non poter produrre le quantità consentite dalla capacità degli impianti, spendendo peraltro somme ingentissime per far effettuare lavoro straordinario all'esiguo numero di specializzati di cui dispone.

Tutto questo può sembrare un paradosso, ma è la realtà. Nè, d'altra parte, vi è possibilità alcuna di ottenere distacchi di personale specializzato da altre Amministrazioni statali poichè nessuna di esse ne ha attualmente esuberanza.

Tale insostenibile situazione impone di provvedere con assoluta urgenza alla modifica degli organici del personale salariato dell'Amministrazione, riducendo i contingenti degli operai comuni ed aumentando quelli degli specializzati e qualificati.

Se si considera che il volume globale della produzione dei generi di monopolio è aumentato, rispetto al 1938-39, del 42 per cento, il personale salariato in servizio, che nel 1938-1939 era di complessive 24.401 unità, dovrebbe essere logicamente superiore. Invece il Monopolio, per assicurare il pieno ritmo della produzione come sopra aumentata, ha bisogno di soli 23.848 operai — cioè a dire di un numero inferiore a quello che era in servizio nell'anteguerra — però la loro composizione qualitativa, dal punto di vista della specializzazione, deve essere diversa e precisamente deve essere quella della tabella di cui all'articolo 2 dello schema allegato.

Quanto si propone non costituisce una riforma, che pure è indispensabile, della struttura dell'Amministrazione, ma semplicemente un adeguamento indilazionabile alle necessità della produzione, per cui il provvedimento

non può assolutamente essere rinviato in attesa della riforma strutturale. Con l'anzidetto nuovo organico l'Amministrazione si propone di far fronte a tutte le esigenze della produzione almeno per un periodo di cinque anni durante il quale si prevede che il consumo potrà ulteriormente aumentare di un altro 20-40 per cento.

Le richieste del mercato, in continuo aumento, impongono infatti di provvedere con la massima sollecitudine poichè se entro breve tempo l'Amministrazione non potrà disporre del personale indispensabile, non sarà in grado di far fronte al fabbisogno del consumo.

È, infine, da tener presente, in merito alla tabella proposta, che la riduzione di personale comune femminile, non è soltanto sulla carta oppure da attuare con lontani assorbimenti, ma è quasi cosa fatta, in quanto coi collocamenti a riposo in corso e quelli da disporre nel prossimo futuro, l'entità numerica complessiva di detto personale risulterà pari al contingente previsto dalla tabella stessa.

Con l'articolo 3 del provvedimento proposto viene disciplinata, nei riguardi dell'organico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, la situazione derivante dal fatto che alcuni mestieri che in passato erano propri degli operai di 1<sup>a</sup> categoria, sono stati classificati, nella tabella A annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, alla 2<sup>a</sup> categoria. Pertanto, dato che a norma della legge stessa l'inquadramento degli operai permanenti non può essere variato (fatta eccezione soltanto per gli operai comuni da nominare qualificati) con l'articolo in esame viene stabilito che i salariati permanenti adibiti ai suddetti mestieri restano inquadrati nella 1<sup>a</sup> categoria in soprannumero e che, disimpegnando essi delle mansioni che in effetti sono ora di 2<sup>a</sup> categoria, devono essere lasciati, in quest'ultima, altrettanti posti scoperti fino al loro esaurimento.

Col successivo articolo 4 vengono dettate disposizioni per l'inquadramento in ruolo — attraverso regolari concorsi come stabilito dalla legge n. 67 — del personale temporaneo adibito a servizi di carattere continuativo presso stabilimenti, manifatture e depositi e viene data la facoltà, al personale che non presta invece servizio a carattere continuativo, di prendere parte ai concorsi stessi, purchè di

chiaro di essere disposto a prestare servizio a carattere continuativo presso gli anzidetti stabilimenti. Gli operai che non optino per l'inquadramento continueranno ad essere utilizzati per i lavori di carattere stagionale.

Inoltre, poichè, come è noto, la ripetuta legge n. 67 ha stabilito che il servizio reso in qualità di temporaneo è utile per intero ai fini del trattamento di pensione ed è pertanto venuto a cadere il motivo per cui era stato posto, dalle disposizioni preesistenti, il limite di 40 e 45 anni (rispettivamente per le donne e per gli uomini) per i passaggi degli operai da temporanei a permanenti, con l'articolo 5 dello schema viene stabilito che i passaggi in ruolo di cui sopra si effettuano anche tra i salariati che hanno superato i cennati limiti di età.

Col passaggio a permanente degli operai temporanei, il personale salariato dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sarà soltanto ed unicamente costituito (articolo 1 dello schema) esclusivamente da operai permanenti, per i servizi a carattere continuativo, e da operai per i lavori stagionalmente ricorrenti, da assumere, questi ultimi, con le norme previste da altro disegno di legge già all'esame del Parlamento (atto della Camera, n. 555).

È da notare, infine, che il provvedimento non comporta alcun aumento di spesa, dato

che gli aumenti apportati nelle categorie maschili sono ampiamente compensati dalle notevoli riduzioni apportate alla categoria delle operaie comuni.

\* \* \*

Occorre precisare che il provvedimento proposto non costituisce una ripetizione a breve scadenza della legge 7 aprile 1954, n. 143, in quanto detta legge è intesa unicamente ad istituire la 2ª categoria (operai qualificati) che prima non esisteva nella tabella organica del personale dei Monopoli di Stato, e ciò in applicazione del disposto dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e delle disposizioni transitorie della legge 26 febbraio 1952, n. 67, per le quali i salariati che alla data del 1º settembre 1946 esplicavano mansioni di operai qualificati devono essere inquadrati, a decorrere dalla stessa data, nella 2ª categoria.

Infatti, nella tabella di cui tratta detta legge, l'unica variante rispetto al vecchio organico è costituita dall'istituzione della 2ª categoria dei qualificati il cui contingente è portato in diminuzione di quello della 3ª categoria, come stabilito dal detto decreto n. 585.

Il provvedimento ora all'esame costituisce, invece, un adeguamento delle tabelle organiche alle reali necessità della produzione.

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è costituito da operai di ruolo e da operai per i lavori di carattere stagionale.

## Art. 2.

La tabella organica del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui alla legge 7 aprile 1954, n. 143, è sostituita dalla seguente:

SERVIZI	Capi operai, sorveglianti e simili	C A T E G O R I E					TOTALI
		1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>	6 <sup>a</sup>	7 <sup>a</sup>	
		Capi di arte e operai specializzati	Operai qualificati	Operai comuni	Operaie di controllo e sorveglianza	Operaie comuni	
Coltivazioni tabacchi . . .	18	15	100	280	35	—	448
Manifatture tabacchi, depositi tabacchi greggi, depositi generi di monopolio e servizi promiscui . . .	120	1.600	1.500	3.000	1.455	13.910	21.585
Saline, depositi sali e laboratorio del chinino di Stato.	35	280	600	800	10	90	1.815
<b>TOTALI . . .</b>	<b>173</b>	<b>1.895</b>	<b>2.200</b>	<b>4.080</b>	<b>1.500</b>	<b>14.000</b>	<b>23.848</b>

## Art. 3.

I salariati permanenti che alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, risultavano inquadrati nella 1<sup>a</sup> categoria ed esercitavano mansioni che nell'elenco dei mestieri e servizi di cui alla tabella A annessa alla legge stessa sono stati classificati alla 2<sup>a</sup> categoria, restano inquadrati in soprannumero nella 1<sup>a</sup> categoria fino ad esaurimento.

In corrispondenza ai posti che per effetto della disposizione di cui al comma precedente verranno a risultare in soprannumero nella 1<sup>a</sup> categoria, saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella 2<sup>a</sup> categoria.

## Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge il personale salariato temporaneo in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è inquadrato, a termini degli articoli 4 e 8 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, nella tabella organica del personale salariato di ruolo fino alla concorrenza dei posti che si renderanno disponibili dopo l'inquadramento del personale permanente ai sensi della legge stessa.

L'inquadramento di cui al comma precedente sarà effettuato nella categoria corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate

alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese al personale temporaneo comunque addetto ai servizi delle coltivazioni dei tabacchi che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge faccia domanda di essere destinato ai servizi delle Manifatture tabacchi o dei Depositi generi di monopolio, nonchè ai salariati invalidi di guerra adibiti ai servizi di vigilanza fiscale presso i magazzini di concessione speciale ed al personale salariato reclutato presso le Saline per lavori non di carattere stagionale, che presentino uguale domanda negli anzidetti termini purchè risultino in attività di servizio alla data

del 30 giugno 1953 ed a quella dell'entrata in vigore della presente legge.

Il personale di cui al comma precedente che non faccia domanda di essere destinato ai servizi delle Manifatture tabacchi o dei Depositi generi di monopolio sarà utilizzato per i lavori di carattere stagionale.

Art. 5.

Per il passaggio in ruolo dei salariati di cui all'articolo precedente si prescinde dai limiti di età stabiliti dall'articolo 18 - ultimo comma - del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.